

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1992

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Montefalco". ([GU Serie Generale n.269 del 14-11-1992](#))

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montefalco" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco" corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Montefalco" Sagrantino e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1992, n. 160;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino possiede i requisiti di particolare pregio di cui all' Articolo 8 della predetta legge n. 164 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Considerato che l'Articolo 8, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'Articolo 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo 1

La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco" Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente Articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1992.

Articolo 2

I quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 che alla predetta data del 1° novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché' il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo Articolo 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Articolo 3

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente Articolo 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l' idoneità.

I quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente Articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Articolo 4

La denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

- dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
- ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
- trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Articolo 5

Il vino "Montefalco" a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall' Articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

*Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 novembre 1992*

Il Ministro: FONTANA

Sommario

Articolo 1.....	2
Articolo 2.....	2
Articolo 3.....	2
Articolo 4.....	3
Articolo 5.....	3